

# DISCORSO

DEL PROCURATORE GENERALE DELLA CASSAZIONE DEL REGNO

## GIOVANNI APPIANI

NELLA ASSEMBLEA GENERALE DEL 5 GENNAIO 1925



ROMA  
CARTOLERIA DELL'ARICCIA  
VIA PLINIO, 9  
1925



---

---

E' presente sempre alla nostra memoria il discorso pronunziato da MARIO D'AMELIO nello assumere la carica di Primo Presidente della Cassazione del Regno.

Innanzi a una numerosa accolta di giuristi insigni e di alti intelletti, convenuti a rendergli omaggio e ad ascoltarne la parola, Egli ha lucidamente tratteggiato e precisato il compito del nuovo Istituto; prospettandone tutta la gravità e difficoltà, ma tracciando nel tempo stesso il programma atto a conseguirlo nel modo più pronto e adeguato. Arduo programma, che importava una somma di lavoro fervido ed assiduo ed esigeva, da quanti erano chiamati ad attuarlo, uno sforzo straordinario, a tensione continua, un grande spirito di sacrificio e di abnegazione.

Or bene, questo programma sta per essere completamente realizzato.

Il Supremo Collegio, dopo il suo primo anno di vita si soffermi un istante a misurare il cammino percorso, e guardi, che può guardarla con legittimo orgoglio, l'opera fin qui compiuta.

Valga più di ogni parola la eloquenza delle cifre.

*In materia penale* al 31 dicembre 1923 erano rimasti pendenti N. 1925 ricorsi. Nel 1924 ne sopravvennero N. 8082. Un carico totale dunque di 10007

ricorsi, dei quali al 31 dicembre 1924 sono stati decisi N. 8229.

*In materia civile* il 31 dicembre 1923 erano rimasti pendenti 5389 ricorsi, di cui 4246 ereditati dalle Corti soppresse. Nel 1924 ne sopravvennero N. 3879. Un carico totale dunque di 9368 ricorsi, dei quali al 31 dicembre 1924 furono decisi N. 4859. Detraendo da detto numero quelli decisi con ordinanza di decadenza, si ha che ogni consigliere ebbe in media a riterire su 85 ricorsi e ad estenderne le sentenze.

L'Ecc.mo Presidente rammentò nel suo discorso che nella Cassazione di Francia la media per ogni magistrato, è di 24 sentenze all'anno. In questi ultimi anni, nella Cassazione di Roma (che delle cinque Corti soppresse era la più aggravata in proporzione dei suoi componenti, e che di anno in anno aveva visto sempre più aumentare il suo carico per numero e mole di ricorsi e per la gravità e novità dei problemi chiamata a risolvere), la media delle sentenze per ogni consigliere era salita da 40 a 50. Ed erano diventate già troppe. Permettete che lo dica chi ebbe il pesante onore di far parte di quel Consesso per sette anni. Onore che non a tutti era dato sostenere a lungo, e noi sappiamo di esimi colleghi, che dopo essersi ben guadagnata la fama di valorosi magistrati, attivi e volenterosi, dovettero, dopo un certo tempo chiedere di passare ad uffici più tranquilli, in cui il lavoro fosse meno intenso e meno torturatore dello spirito.

Ma ora dalle 50 siamo giunti alle 85 sentenze. E sapete che cosa significa questo? Significa che, detratto il periodo delle ferie, ogni magistrato ha un carico di oltre otto sentenze al mese, e poichè del mese in media dieci giorni sono assorbiti dalle udienze a cui egli deve intervenire come relatore o come as-

sessore (mentre per il passato la media era di cinque udienze mensili), gli restano soltanto venti giorni per lo studio dei ricorsi a sua relazione, per la compilazione delle relative sentenze, e per lo esame delle memorie e delle comparse concernenti gli altri ricorsi, non a sua relazione, fissati per le udienze a cui egli deve intervenire.

Ora questo risultato, che ha del prodigioso, si è ottenuto appunto mercè lo spirito, di sacrificio e di abnegazione da parte di tutti i magistrati, sempre più spinti ed infervorati dal meraviglioso esempio del loro Capo, veramente infaticabile, sempre presente, alacre e sereno, richiamante alla mente l'immagine Dantesca dell'Ammiraglio che in poppa ed in prora corre a vedere la gente che ministra, per li alti legni ed a ben far la incuora.

E ben degni di Lui furono i Presidenti di Sezione, che in perfetta uniformità di idee ed armonia di azione, assoggettandosi ad uno sforzo altrettanto diuturno e faticoso, hanno saputo imprimere al lavoro tumultuario un ritmo celere ma regolare, facilitando colla loro dottrina ed esperienza e col pronto e sicuro intuito giuridico la rapida risoluzione dei più delicati e ponderosi problemi, raggiungendo così quella unità spirituale, quel coordinamento intellettuale che costituiva uno dei punti più importanti del programma presidenziale. Del che la prova vien data dallo avvenuto riesame e dalle decisioni pronunziate su numerose questioni, intorno alle quali vi era prima dissenso fra le cinque Corti e che, ripresentate nel corso dell'anno alla Cassazione Unica, hanno vista sostituita alle discordanti norme regionali la norma fissa e sicura per il giudice di merito.

Sarebbe troppo tedioso leggerne qui la enumerazione, che del resto è contenuta in questa relazione (1). Mi limito a far parola, fra quelle meritevoli di più speciale rilievo, della massima recentemente fissata e ribadita sul concetto della forza maggiore come causa di liberazione delle obbligazioni.

E' noto come una dottrina, ispirata agli insegnamenti del diritto romano, interpreti l'art. 1226 del codice civile nel senso più rigoroso e letterale, mentre altre dottrine cerchino di temperarne la eccessiva rigidità contrastante colle mutate esigenze della vita ricorrendo alle formule della presupposizione, della clausola *rebus sic stantibus*, e della essenzialità del termine apposto alla obbligazione.

Dal canto mio, confortato dalla opinione di illustri giuristi, ho sempre ritenuto, che senza fare ricorso a quelli espedienti, l'art. 1226 per sè stesso, ma ancora più se posto in relazione con tutte le disposizioni del codice civile e delle altre leggi che si attengono alla materia, consente una applicazione più razionale e più rispondente alle moderne esigenze; (mirabile virtù del nostro codice che, per chi bene lo studi e bene lo intenda, non costituisce già una gabbia ferrea, un rigido casellario che costringa e comprima la attività giuridica vivente, ma si limita a fissare i grandi quadri entro i quali il diritto contingente si può liberamente muovere e svolgere.

Ma questa tesi non trovò mai fortuna presso la Cassazione Romana, che si mantenne sempre costante ed inflessibile nella più rigida interpretazione dell'articolo 1226, consacrata da numerose decisioni delle Sezioni Unite che si imposero così anche alle altre Cassazioni.

Nè valse a smuoverla il decreto legge 27 maggio 1915 che stabilì doversi considerare la guerra come caso di forza maggiore, non solo quando avesse reso impossibile la prestazione, ma anche quando la avesse resa eccessivamente onerosa. Ben si può dire che questa disposizione sia stata resa lettera morta dalla Cassazione romana, la quale quasi costantemente giudicò che soltanto la impossibilità assoluta ed oggettiva della prestazione, non imputabile al debitore, fosse causa di liberazione dalli effetti dello inadempimento, e che l'evento, per essere fortuito ed avere efficacia liberatoria, dovesse ad un tempo essere indipendente dalla colpa dell'obligato e rendere oggettivamente impossibile la prestazione.

Le cose mutarono coll'avvento della Cassazione unica, la quale, dopo un nuovo e profondo esame della questione, ripudiò il criterio della impossibilità assoluta e fissò la norma che nei contratti non aventi per carattere precipuo l'alea, anche la impossibilità relativa consistente nel grave danno che subirebbe l'obligato nello eseguire la prestazione, può costituire forza maggiore alli effetti dell'art. 1226.

---

Su altre questioni invece ancora non mi sembra fissata definitivamente la giurisprudenza del Supremo Collegio.

Di tre di esse di particolare rilievo e che si attengono alla unità del giudice, alla iusospettabilità del giudice ed alla risarcibilità del danno incolpevole e di quello arrecato ai privati dalli enti statali nello insindacabile esercizio della pubblica attività, ho fatto in questa relazione un breve cenno di cui però tra-

lascio la lettura per non abusare della vostra sopportazione; chi ne abbia desiderio potrà leggerlo nella relazione stampata (2).

La Cassazione del Regno ha inoltre proceduto alla revisione di alcune formule giuridiche attinenti alla competenza delle Sezioni Unite che, divenute sacramentali in seguito ad una costante giurisprudenza, avevano, pure nella dottrina, acquistato diritto di cittadinanza.

Una fra queste la definizione dell'eccesso di potere quale vizio denunziabile alle Sezioni Unite ai sensi della legge sui conflitti di attribuzione. Abbandonata l'antica nozione, che era pur così limpida e naturale, le Sezioni Unite della Cassazione di Roma vollero inteso l'eccesso di potere nel senso che l'organo di giurisdizione speciale avesse pronunciato su materia del tutto sottratta al sindacato giurisdizionale ovvero non deferita al potere di alcun organo di sovranità. A dir il vero io non mi sono mai acconciato di buon animo a questa nozione che mi sembrava fosse in pieno contrasto col significato letterale e naturale delle parole, e confondesse, anzi facesse assorbire lo eccesso di potere nella incompetenza, coll'effetto di sopprimere senz'altro uno dei due motivi di ricorso stabiliti dalla legge che aveva loro assegnato un campo ben separato e distinto. La incompetenza del giudice in realtà sussiste tanto nel caso che egli sia chiamato a pronunciare su materia di competenza di altra autorità giurisdizionale, quanto se chiamato a pronunciare su materia sottratta a qualunque sindacato. Ma l'eccesso di potere è cosa ben diversa, perchè esso presuppone la originaria competenza e si verifica quando il giudice, chiamato a pronunciarsi in materia di sua competenza *modum non servat o fines non tenet*, non eserciti

cioè il suo potere giurisdizionale nel modo, e dentro i limiti segnati dalla legge.

E così avvenne che colla contraria nozione accolta non si poteva più trovare nella legge del 1877, e nelle successive che ad essa si richiamavano, il modo di difesa contro questa esorbitanza del giudice alla quale invece quella legge aveva apprestato il rimedio.

Dapprima li inconvenienti ed i danni di questa sostanziale soppressione di un motivo di annullamento non si erano fatti soverchiamente sentire, ma a metterli in evidenza e a dimostrare la necessità di ritornare alla antica nozione, hanno dato occasione le commissioni arbitrali per li affitti.

Per citare qualche esempio, furono frequentissimi i casi in cui le commissioni, provvedendo sulla domanda di proroga, la accordarono per l'intero triennio anzichè per un solo anno come prescrive la legge; oppure nel concederla dichiararono che non ne avrebbero accordate altre, anticipando così il futuro giudizio su ulteriori domande; oppure rimandarono a negarla, o a concederla a quando l'inquilino si fosse messo in regola coi pagamenti; o accordarono la proroga anche nel caso in cui la domanda dell'inquilino era stata tardiva; oppure, nello stesso tempo in cui negavano la proroga imponevano al locatore la condizione di abitare la casa sotto pena di una riparazione pecuniaria in caso di trasgressione a tale ordine.

Come si vede, casi tipici di eccesso di potere, ma che, secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite sarebbero sfuggiti allo annullamento, che invece fu pronunciato dalla Cassazione del Regno, la quale ravvisando in tutti il vizio di eccesso di potere, dimostrò di ripudiare quella giurisprudenza e di voler tornare alla antica nozione.

E poichè sono sull'argomento mi si consenta di esprimere il voto che essa riprenda pure in esame la formula della improponibilità che si risolve in incompetenza, ed, ove, non creda di abbandonarla del tutto, la riconduca nei suoi giusti confini, mentre in questi ultimi tempi è stata allargata oltre ogni limite di ragione.

Mera creazione dottrinale e giurisprudenziale, questa formula, finchè rimase nei limiti entro i quali fu dapprima concepita e contenuta, pur essendo, a mio avviso, una superfetazione, rientrava comunque nella legge e poteva essere anche utile nella pratica giudiziaria come ulteriore chiarimento del concetto di incompetenza.

Essa fu magistralmente precisata e delimitata dal Senatore Quarta nel suo discorso inaugurale del 1910.

La improponibilità della domanda che si risolve in eccezione di incompetenza è quella che costituisce vera e propria mancanza di attribuzione, la quale non si deduce dalla specialità della causa, ma dalla qualità della materia oggetto della lite, d'indole e di attribuzione puramente amministrativa, che si ribella ad ogni esistenza di rapporti giuridici ed esclude in modo assoluto, non la sola esistenza, ma pur la possibilità di un vero diritto.

Che se invece la improponibilità della domanda si opponga per motivi dipendenti da altri criteri di ragione comune, da altri motivi che non siano desunti dalla natura e qualità della materia dedotta in giudizio, e, presupposta la possibilità di un diritto e la probabilità di un'azione, la indagine debba volgersi ad esaminare se in concreto esista o non esista il diritto che si pretende; se l'azione istituita sia o no ammissibile, specialmente nei rapporti di quella de-

terminata persona che si fa attrice e nelle peculiari condizioni di fatto onde si pone e si svolge, si avrà allora una vera e propria questione di merito la quale rientra indubbiamente nella competenza della autorità giurisdizionale a cui una data materia è riservata.

Come si vede, contenuta la nozione in questi termini è tutto una cosa con la incompetenza, considerata, se si vuole, sotto un profilo piuttosto che sotto un altro, ed io mi domando che differenza vi sia tra incompetenza e mancanza di attribuzione, e che bisogno vi era di una rimanipolazione chimica da cui dovesse sortire il precipitato della improponibilità che si risolve in incompetenza. Ma il male si è che profittando della vaghezza della formula e della ambiguità della nomenclatura, non si tardarono ad intaccare quei limiti così bene precisati dal Quarta, man mano sempre più, fino ad abatterli, e, per *brevissimas mutationes*, si finì coll'allargarne il significato in modo da farvi rientrare anche vere e proprie questioni di merito che vennero così private del sindacato giurisdizionale (3).

---

Un'altra questione molto grave e che tanto interesse ha destato nella pubblica opinione e nel mondo politico è stata ripresa in esame dal Supremo Collegio che ha in proposito radicalmente mutato la giurisprudenza ultimamente instaurata dalla Cassazione di Roma. Intendo parlare del sindacato giurisdizionale dei decreti legge.

Per oltre un trentennio, e cioè per un periodo che va dal 1888 al 1922, la Cassazione, con numerose decisioni, ha costantemente riconosciuto il vigore

dei decreti legge e ha dichiarato che giudice della urgenza e della necessità è soltanto il Parlamento, non l'autorità giudiziaria e che, pur essendo essenziale per un decreto-legge la disposizione ch'esso debba venir presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, non spetti al magistrato di ricercare se questa presentazione sia effettivamente avvenuta e quando.

I primi decreti legge, come è noto, risalgono al 1859; e questa pratica, di cui si fece un uso dapprima ristretto e discreto, ma che andò man mano sempre più allargandosi, continuò ininterrotta da allora.

E poichè per il periodo anteriore al 1888 non si ha notizia di sentenze che abbiano interloquito nella materia, mentre quella della Corte di Cassazione di Milano del 7 giugno 1865 che viene da taluni citata non riguarda un atto di tal natura, come ha fatto rilevare il Senatore Scialoja nella sua relazione al Senato sul progetto sulla conversione in legge dei decreti legge, deve si concludere che, per un periodo ininterrotto di ben 63 anni *hoc jure usi sumus* (4). Ma ad un tratto, nel 1922, la Cassazione di Roma mutò giurisprudenza. In sede civile dichiarò essere di competenza dell'autorità giudiziaria, se non di sindacare le ragioni di urgenza che hanno rapporto alla materia del provvedimento, di accertare in fatto se l'urgenza risulti da manifestazioni esteriori che siano inerenti alla sua natura, e se il Governo abbia adempiuto l'obbligo di presentare il decreto al Parlamento per la conversione in legge, e, nel difetto di questi elementi, di negare l'applicazione del decreto nel caso particolare venuto al giudizio. E in sede penale sentenziò che l'esercizio dell'azione penale e l'applicazione di pene da parte degli organi giurisd-

zionali non possono avere luogo se non in esecuzione di una legge formalmente e sostanzialmente perfetta; per cui fino a che non sia avvenuta la conversione in legge di un decreto legge, non è consentito all'autorità giudiziaria di procedere per i fatti ivi contemplati come reati e di applicare le pene nel decreto stabilite. Dove si manifesta la inconciliabile contraddizione (che invano si è tentato di velare con sottili argomentazioni) fra i due giudicati della stessa Corte, quello civile e quello penale, perchè il primo riconosce la legittimità e la immediata applicabilità dei decreti legge purchè ne siano accertati quei dati elementi, mentre il secondo nega loro in ogni caso applicazione fino a che non siano convertiti in legge. Ora, a parte la questione accademica di vedere se quella differenziazione sia o meno in contrasto colla teoria della unicità del potere giurisdizionale, certo si è che una volta ammessa, sia pure sotto date condizioni, la facoltà nel Governo di assumere la funzione legislativa, la distinzione fra la obbligatorietà del decreto legge in linea civile e la sua inapplicabilità in materia penale non è sostenibile, ed invano si fa in proposito ricorso all'art. 1 del cod. pen. con una argomentazione che racchiude una petizione di principio, posto che i provvedimenti emanati in simili contingenze debbono necessariamente avere forza e carattere di legge, ed è questo che bisognerebbe negare per venire alla conseguenza che il detto articolo, parlando della legge, esclude i decreti legge.

Ma la Cassazione del Regno, sì in sede civile che in sede penale, con ormai numerose decisioni, e sulle conformi conclusioni di questa Procura Generale, ha ristabilita la unità di criterio nei due campi ed ha ripristinato l'antecedente giurisprudenza.

Questo mutamento di indirizzo, o, per meglio dire, questo ritorno all'antico, ha suscitato nel mondo giuridico e politico animati commenti in vario senso ed ha pure dato luogo in Senato a una manifestazione in senso contrario da parte di due autorevoli parlamentari (5).

In queste sentenze la ragione del decidere è indicata e illustrata con grande chiarezza ed evidenza. Io non la ripeterò, mi limito solo a riassumere le principali considerazioni tenute presenti da questo ufficio nel formulare le sue richieste al Supremo Collegio.

Vi è un punto oramai fuori discussione che anche le accennate sentenze del 1922 e del 1923, hanno dovuto riconoscere e che viene messo in piena luce dalla relazione Scialoja.

« Quando una consuetudine parlamentare riunisca in se stessa tutti gli elementi atti a renderla giuridicamente efficace, ha forza di legge e quindi forza e virtù di derogare a norme giuridiche precedentemente formate, anche se esse facciano parte dello Statuto fondamentale.

E questo è precisamente il caso dei decreti legge. Sebbene lo Statuto non la contempli, diciamo pure, non la consenta, la facoltà del Governo di assumere per urgenti necessità la funzione legislativa, salvo a renderne conto al Parlamento, a cui i provvedimenti emanati debbono presentarsi per la loro conversione in legge, è entrata a far parte di quelle norme costituzionali consuetudinarie, che son venute man mano ad affiancarsi allo Statuto. Ed essa è stata formata da una pratica ininterrotta di 63 anni, non mai contrastata in verun campo, sempre sanzionata dal Parlamento e infine suggellata dalla costante giurispru-

denza. A proposito poi del Parlamento è notevole il rilievo che in tempi recenti le stesse Camere legislative talvolta esplicitamente, talora tacitamente, hanno invocato dal Governo l'emanazione di decreti legge, e spesse volte ne hanno preso atto anche prima di averne approvata la conversione in legge. Tipico il caso recentissimo del Senato costituitosi in Alta Corte di Giustizia per giudicare su fatti i quali, in tanto venivano a costituire un reato contemplato dalla legge penale, in quanto di questo reato venivano loro attribuiti li estremi da un decreto legge che non ancora aveva avuto la ratifica da tutti e due i rami del Parlamento.

Ma, una volta affermato il principio che della opportunità e convenienza nei singoli casi della assunzione della funzione legislativa da parte del Governo sia giudice il Parlamento, chi non vede come in questi rapporti fra potere legislativo e potere esecutivo non possa intromettersi l'autorità giudiziaria, ma unico e sovrano giudice del provvedimento preso da questo in sostituzione di quello sia il potere legislativo con esclusione di qualsiasi altra autorità? E se questo è, non è neppure ammissibile il controllo giudiziario di quelli che le sentenze del 1922 chiamano elementi formali; e cioè; estremo della urgenza che risulti prima *facie* inesistente, immediatezza della esecuzione, prossimità della ripresa ed attività del potere legislativo; mentre l'indagine su elementi siffatti viene invece a costituire un vero sindacato sostanziale. E sindacato di che? Non di un atto del potere esecutivo come tale, ma di una funzione legislativa assunta straordinariamente dal Governo invece e luogo del potere legislativo cui solo spetta il giudizio sulla opportunità e correttezza di quell'atto

di sostituzione, senza possibilità di intrusione di un'altra autorità.

Vi sono delle epoche e delle circostanze in cui il Governo abusa della facoltà che un *jus receptum* gli ha attribuito, ed in cui il controllo parlamentare non agisce? L'inconveniente potrà essere deplorato, ma non può essere represso dall'autorità giudiziaria; perchè essa non può sostituirsi al controllo parlamentare, nè può stabilire di suo arbitrio quei limiti e quelle condizioni che finora la legge non ha posto. Venga una legge a regolarne l'uso ed a stabilirne le precise condizioni ed i termini inderogabili, e l'autorità giudiziaria negherà efficacia ai decreti legge che a quelle condizioni e a quei termini non rispondano. Purtroppo la iniziativa presa al riguardo dal Senato è decaduta, ma è notevole che il disegno di legge approvato dall'Ufficio Centrale non vuole accordato all'autorità giudiziaria quel sindacato che le sentenze del 1922 e del 1923 gli vogliono attribuire e che la relazione dichiara pericoloso ed aberrante. « Riconoscere all'autorità giudiziaria, così dice la relazione, il diritto di giudicare della urgente necessità che può giustificare il decreto legge è sembrato pericoloso da un lato perchè al giudice manca la necessaria intrinseca competenza e la esatta cognizione dei fatti politici; limitare tale giudizio ai casi più evidenti nei quali l'inesistenza dell'urgenza risulti da fatti estrinseci, non è anzitutto cosa facile perchè questi fatti estranei mal si possono determinare e sono spesso fallaci, e d'altro canto sarebbe assurdo ammettere il valore di legge ad alcuni atti, solo perchè il vizio è più nascosto, e negarlo ad altri della medesima natura solo perchè il vizio sembra più appariscente ». Con chè dunque l'Ufficio Centrale del Senato conferma

l'avviso della Cassazione che l'autorità giudiziaria tale potere non abbia e soggiunge che non lo deve neanche avere.

Sul quale ultimo punto io mi permetto di dissentire. Come rappresentante della legge è mio dovere vigilare e combattere per la sua esatta osservanza; come giurista e cittadino formulo il voto che anche in Italia venga al Supremo Magistrato conferito quel potere che gli conferisce in America il reggimento del popolo più libero, quello degli Stati Uniti, e aggiungo che se le sentenze del 1922 e 23 hanno forzato la legge vigente, rispecchiano però l'attuale orientazione della coscienza giuridica che vede nell'autorità giudiziaria la guarentigia più sicura, lo scudo più saldo delle nostre libertà.

E poichè sono sull'argomento un'altro voto io esprimo. Non basta che all'autorità giudiziaria sia consegnata la spada della Giustizia se non Le si danno anche i poteri ed i mezzi per impedire che questa spada Le possa venire infranta nelle mani.

---

Di un altro importantissimo ramo di attività della Cassazione del Regno debbo tener parola.

L'armistizio di Villa Giusti concludeva il 3 novembre 1918 l'avanzata vittoriosa delle nostre armi e poneva l'Italia davanti al problema complesso e non lieve dell'ordinamento temporaneo di quelle terre finalmente ricongiunte alla Patria.

Misura più urgente, per quanto rifletteva l'amministrazione della Giustizia, era senza dubbio quella di provvedere alla sostituzione, soprattutto negli affari penali, della Corte Suprema di giustizia e di cassa-

zione, sedente a Vienna, e a questo attese l'ordinanza del Comando Supremo del 15 gennaio 1919, che, mentre istituiva una sezione di corte di seconda istanza a Trento, domandava a tali Collegi della Venezia Giulia e Tridentina le funzioni in materia penale prima spettanti alla Corte di Vienna. Tale assetto precario, che in materia civile privava le due Venezie della più alta funzione giudiziaria, non poteva a lungo durare.

Il decreto legge 4 novembre 1919 N. 2039, dovuto ad un grande maestro del diritto, LUDOVICO MORTARA, il maestro di noi tutti, l'apostolo, il preparatore della Cassazione Unica, il giurista la cui opera vivrà la vita lucida del sole, investiva della funzione suprema in materia civile e penale la Cassazione di Roma, alla quale, secondo l'indicazione offerta dalla nostra legge del 31 marzo 1877, era anche attribuita la giurisdizione esercitata in Austria circa i conflitti di competenza fra l'autorità giudiziaria e la pubblica amministrazione del Tribunale dell'Impero.

Ma, sebbene, per la conservata legislazione dell'antica Monarchia Austriaca, la Corte fosse chiamata ad applicare le norme di quel diritto materiale e formale, tuttavia l'ordinamento suo rimase quello nazionale, secondo quanto espressamente ebbe a disporre il successivo decreto legge 7 novembre 1920 N. 1575 che altre particolari disposizioni dettò per l'esercizio della nuova competenza. Le leggi di annessione del 26 settembre e 19 dicembre 1920 N. 1322 e 1778 determinarono un ultimo passo, avvenuto con il decreto legge 26 giugno 1921, N. 849, l'istituzione cioè di una Sezione speciale per i nuovi territori, a comporre la quale furono chiamati consiglieri, tratti dalla magistratura delle province redente, che quì, all'ombra di Roma

immortale, nel campo del diritto, davano principio all'opera di affratellamento e di unificazione sotto la guida illuminata di un nostro magistrato illustre per la profondità della dottrina, per l'altezza dell'ingegno multiforme, per la genialità dell'intelletto, per la rigidezza e nobiltà di carattere.

Chi esamini con attenzione l'attività della sezione speciale avverte subito l'alito più largo e comprensivo, caratteristica propria della razza latina, nella interpretazione di queste leggi emanate ed applicate prima sotto l'influenza della cultura tedesca; fenomeno del resto non nuovo nella storia giuridica dell'Austria. Infatti sono tuttora ricordate le decisioni del Senato Supremo di Verona, fondamentali per la interpretazione del codice del 1811, alcune delle quali anzi motivarono l'emanazione dei decreti aulici del 23 marzo 1844, e 29 maggio 1845, così importanti in materia di eredità da trovarsene menzione nel volume pubblicato per il centenario del codice civile generale.

Questioni nuove e complesse furono proposte all'esame della sezione, molte delle quali determinate dalla presenza contemporanea nel nostro paese di due diverse legislazioni, l'una comune e generale, provinciale e particolare l'altra, e tutte furono risolte con grande accorgimento giuridico e pratico e con tale senso di opportunità e di equità da infondere nei fratelli a noi fortunatamente ricongiunti intera fiducia nella Giustizia Italiana.

Alcune fra le più notevoli sono illustrate in questa relazione alla cui lettura rimando chi voglia averne contezza (6).

La suprema giurisdizione della Sezione speciale è ora estesa al territorio di Fiume felicemente annesso all'Italia coi decreti legge 20 marzo e 3 giugno 1924.

E così essa ha campo di seguire nella loro esplicazione pratica le due leggi di procedura più progredite ed ammirate e cioè il regolamento austriaco e quello ungherese.

Ora che presso di noi è in via di attuazione una ampia ed organica riforma di tutto il procedimento civile, e che tanto vivace è il contrasto sui criteri generali da seguire, la sapiente esperienza della sezione su questi due regolamenti sarà tesoro di pratico *ammaestramento*.

Ma è da augurarsi che venga presto a cessare la ragione di essere di questa giurisdizione straordinaria, segno tangibile, nella stessa Capitale, della difforme legislazione vigente entro i confini del Regno, che tiene sempre vivo il ricordo e la influenza del passato, impedisce il naturale processo di penetrazione, e costituisce, secondo la felice espressione del Guardasigilli, una barriera che, se non è simile al confine è qualche cosa però che segna ancora una differenza etico-morale che deve essere definitivamente superata.

E l'augurio è fiducioso. I lavori per la riforma dei codici, pensata e predisposta appunto per la unificazione legislativa con le nuove provincie, sono già felicemente avviati ed affidano che essa sarà tra breve un fatto compiuto, se verrà contenuta nei limiti segnati e condotta secondo le direttive fissate nella relazione governativa e illustrata nei due notevoli discorsi del Guardasigilli alla Camera ed al Senato, specialmente nei riguardi del codice civile (7).

Nella discussione del disegno di legge seguita in Parlamento, di fronte a chi proclamava la intangibilità del codice civile, il libro sacro del nostro diritto positivo, vi era invece chi diceva troppo timida

ed inadeguata la riforma e invocava la necessità di armonizzarla con le profonde trasformazioni della vita familiare, sociale ed economica, operate dalla guerra e dal movimento sociale postbellico, additando la nuova orientazione della coscienza giuridica su concetti che non troverebbero posto nel codice civile: quelli, ad esempio, della solidarietà umana e della cooperazione sociale, della risarcibilità del danno incolpevole, della forza maggiore, del modo di conciliare l'uso della proprietà colli interessi collettivi e via dicendo. Fra queste due opposte tendenze, il Guardasigilli, mantenendosi nel giusto mezzo, ha accolto nel limite del possibile il saggio ammonimento delli uni, toccando il codice con mano cauta e riguardosa e soltanto in quelli istituti in cui le antinomie e le differenze fra la legge Italiana e quella Austriaca su materie nelle quali non è possibile diversità di trattamento fra i regnicoli, ed una ormai maturata coscienza giuridica, difforme dai criteri seguiti dal codice, rendono necessaria ed urgente una terza legge. Ed ha dimostrato alli altri che la urgenza delli scopi immediati da raggiungere colla disegnata riforma impedisce di varcare i limiti come sopra segnati.

Ma, d'altronde, all'infuori delli Istituti menzionati dalla relazione, non mi sembra esatta la affermazione della attuale necessità di una riforma più radicale nei sensi indicati da coloro che la propugnano. Nel principio del mio dire ho incidentalmente accennato alla mirabile concezione e struttura del nostro codice, che non comprime e cristallizza il diritto in limiti ristretti ed in formule rigide ed immutabili, ma segna invece i grandi quadri che permettono all'ordinamento giuridico, formazione storica viva in continuo sviluppo, di esplicarsi e di svolgersi nel continuo dive-

nire ed alla norma giuridica di plasmarsi man mano sulle nuove esigenze.

E se il vasto e profondo fenomeno della guerra e del movimento sociale che ne conseguì ha portato altrettanto profondi e decisivi mutamenti nella compagine sociale, ed ha creato nuovi ordinamenti giuridici, come ha recentemente rilevato un illustre scrittore (8), che ha voluto spezzare una lancia per una più larga riforma del codice, si deve riconoscere, e lo riconosce quello stesso scrittore, che non si tratta di rivoluzione, ma pur sempre di evoluzione, per quanto grandemente accelerata, che trova ancora la sua strada nel solco del nostro glorioso codice; della nostra bibbia civile, che, come la sacra, non si presta alla interpretazione meccanica, ma vuol essere vivificata dalla interpretazione razionale. E ne sono una prova quelli stessi concetti ed istituti che, portati a sostegno della tesi contraria, hanno invece già subito, o stanno subendo, ad opera della dottrina e della giurisprudenza, ma pur sempre entro i grandi quadri del nostro codice, una sostanziale trasformazione ed adattamento alle nuove esigenze sociali.

Quattro lustri sono già trascorsi da quando, scrivendo del sistema della pubblicità del nostro codice, e dello sviluppo datogli dalla successiva elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, ebbi occasione di rilevare come 40 anni di storia avessero portato una profonda modificazione dell'ambiente giuridico sociale e sostituito all'antico un nuovo orientamento, tanto che il diritto privato aveva cambiato di base passando da quella individuale a quella sociale.

Ora la guerra e le correnti di vita postbellica hanno dato un nuovo e più vigoroso impulso a questo indirizzo ed hanno grandemente accresciuto l'impor-

tanza di due elementi che, se prima esercitavano una scarsa influenza sul diritto privato, ora invece lo dominano. Intendo parlare della solidarietà umana e della cooperazione sotto la forma più nobile e ad un tempo più utile e feconda, e non mi sembra esatta la affermazione che questi elementi non possono essere riconosciuti ed applicati nella forma e nella misura richiesta dai nuovi rapporti senza mettersi in contraddizione col codice civile che invece li riconosce come principio di diritto. Già il QUARTA nel suo citato discorso del 1910, ne rilevava la progressiva attività in armonia colle esigenze dell'epoca, ed ora i giudici li vengono applicando con sapienza e prudenza senza pensare di usurpare i poteri del legislatore.

Che dove l'ulteriore sviluppo sia stato o sia per essere secondato da leggi speciali, non si può dire che esse siano in antinomia col codice civile. Egualmente si dica dei concetti sulla forza maggiore, sulla risarcibilità del danno incolpevole e di altri di cui ho già prima parlato a proposito della loro revisione operata dalla Cassazione del Regno.

E per il resto mi riporto a quanto fu recentemente rilevato in due notevoli studi (9), sul come la nostra giurisprudenza, dalle stesse norme del codice civile, abbia mirabilmente ricavato tutta una elaborazione del contratto di lavoro, dei limiti sociali alla proprietà, dei limiti per l'esercizio industriale, del contratto giornalistico; abbia modificato l'aspetto di interi istituti, ed abbia dato valore ad una serie di nuovi istituti e rapporti sorti *necessitate exigente*, e per il progresso sociale e commerciale, come sindacati professionali, sindacati di borsa, concordati di lavoro e via dicendo.

Così stando le cose, e poichè per tutti li istituti che dovranno essere toccati dalla riforma, la materia è già stata oggetto di studi completi, di definitive conclusioni e di formulazioni precise, io non dubito che in questa parte i lavori della riforma, che sono più che altro di raccolta, di vaglio e di coordinamento, potranno essere portati a compimento entro brevissimo tempo.

Intera invece dovrà essere, la revisione delle leggi in materia di diritto commerciale e marittimo, per aggiornarle, come anche recentemente ripeté il Guardasigilli, ai bisogni della pratica che sempre si trasformano e rapidamente si rinnovano; ma quì pure danno affidamento la vasta e profonda elaborazione preparatoria che ha concluso in progetti concreti e completi per ogni materia, e la grande competenza, serietà di propositi e buona volontà dei componenti le due sottocommissioni.

Grave problema è quello della riforma del codice di procedura civile.

A questo proposito fu già osservato che la relazione del Guardasigilli traccia linee schematiche così generiche da non potersi scorgere attraverso di esse quale sarà il testo del nuovo codice. Vi sono però esposti i criteri generali, maggiormente illustrati poi nei due discorsi alla Camera e al Senato; e cioè:

Necessità di una radicale innovazione del sistema processuale informato ai seguenti obbiettivi:

Rompere lo eccessivo formalismo che ora domina e sveltire lo svolgimento del processo si da ottenere un giudizio civile più semplice, più rapido e meno costoso: Dare al giudice una funzione direttiva e moderatrice fra le parti, ammettendone lo intervento diretto dove occorra, consentendogli soprattutto di

prendere l'iniziativa e di dirigere lo svolgimento della istruzione: Modificare all'uopo molti mezzi di prova in guisa di rendere possibile l'indagine su fatti ed elementi della causa anche oltre la volontà e la inerzia delle parti: semplificando i provvedimenti istruttori e incidentali: Disciplinare più razionalmente i mezzi di impugnazione delle sentenze, ridurre i termini, semplificare i procedimenti esecutivi e i procedimenti speciali.

Ma, nello stesso tempo, e nella lodevole preoccupazione di conservare al nostro sistema processuale il carattere di italianità, e di non turbare troppo il nostro costume forense con un completo rivolgimento che susciterebbe molte difficoltà, il Ministro significa il proposito che questi obbiettivi si conseguano senza snaturare il nostro tipo processuale, ma conservandolo nella sua struttura fondamentale e avendo specialmente riguardo alle esigenze pratiche del processo civile nelle speciali condizioni di fatto del nostro ambiente forense.

Come raggiungere questo doppio intento? Ecco il problema, di cui il Guardasigilli riconosce le gravi difficoltà affidandone la risoluzione alla Commissione dei codici, e che, specialmente in seguito alle ultime discussioni, si imposta tutto sull'ormai famoso trionfio della immediatezza, concentrazione e oralità.

Il dibattito è vivace e le opinioni sono discordi, per quanto vi sia unanimità di consenso sul punto di partenza. Oralità, immediatezza e concentrazione processuale sono pregi indiscutibili di qualunque contestazione giudiziaria « proclama il Guardasigilli nel suo discorso al Senato », e difatti tutti convengono che in quei principii si comprendono e riassumono li obbiettivi della riforma.



Sorge invece il dissenso quando si tratta di stabilire il modo ed i limiti della pratica applicazione di questi principii. E di qui partono le due tendenze che si polarizzano e si concretano nei due progetti di legge opera dei due maggiori esponenti della sottocommissione per la riforma del codice di procedura, il Senatore MORTARA e il Prof. CHIOVENDA.

L'uno tende essenzialmente ad applicare quei principii in tutta la loro pienezza e potenzialità e, per ciò, ottenere, muta le basi stesse del procedimento, derivandolo da quel tipo di origine tedesca la cui più recente e perfetta elaborazione è data dal regolamento austriaco del 1895 e da quello ungherese del 1911, divenuti leggi Italiane per i nuovi territori italiani della Venezia Giulia e Tridentina e di Fiume.

L'altro invece vuole contenuta la applicazione di quei principii entro i limiti consentiti dal proposito di conservare la impronta fondamentale, la struttura organica del processo civile italiano, e più precisamente del nostro procedimento sommario.

Ora, pur convenendo che il progetto CHIOVENDA, come avvisa il Guardasigilli, non possa ritenersi accettabile in pieno, in quanto vorrebbe totalmente abbandonato il procedimento sommario, io mi permetto di esprimere il dubbio che, d'altra parte, col progetto MORTARA, così come è formulato, l'applicazione di quei principii rimanga ristretta e snaturata in modo da non rispondere più allo scopo. Non mi attardo a dirne le ragioni che del resto traspaiò dalle stesse riflessioni che il MORTARA premette al progetto, là dove osserva che la oralità, come carattere dominante del processo, e la immediatezza, di cui sono elementi essenziali la identità fisica del giudice per tutta la durata del processo e la di lui costituzione in direttore

della trattazione del litigio, mal si adattano al giudizio collegiale nemmeno attraverso allo espediente dei maggiori poteri conferiti al giudice delegato.

Mi preme invece rilevare che, mentre i due progetti sembrerebbero a prima vista così divergenti, essi invece presentano nel loro intrinseco non solo la identità di molte regole e di criteri generali, ma la possibilità di una vera e propria fusione colla semplice introduzione di un elemento che, a rigor di termine non costituisce una novità, che affiora nella relazione CHIOVENDA, nelle riflessioni MORTARA, e nei discorsi del Guardasigilli, il quale anzi ne ha già in certo modo fatto applicazione colle recentissime riforme parziali al codice di procedura ed all'ordinamento giudiziario, ma che, si direbbe, nessuno di essi ha cuore di presentare alla ribalta, limitandosi a farlo affacciare dalle quinte.

Intendo parlare del ripristinamento in I grado del giudice unico, non in via assoluta ed esclusiva, ma a fianco del giudice collegiale.

E mi spiego :

La relazione CHIOVENDA presenta, ma con molta timidezza e colla preoccupazione che possa sembrare troppo ardita, una proposta della Commissione per il dopo guerra.

Premesso un rapido riassunto dei criteri informativi e delle norme sul funzionamento del giudice unico dettate dal R. D. 27 agosto 1912, che aveva in gran parte attuato i principii della oralità, della concentrazione processuale e della immediatezza, la relazione rileva come non debba imputarsi a vizi intrinseci dello istituto se esso fallì dopo breve esperimento, ma a cause affatto estrinseche, e conchiude che la Commissione, pur ravvisando consigliabile nelle

cause di maggiore entità la conservazione della Collegialità, propone di lasciare arbitre le parti di adire il Collegio od il giudice singolo del Tribunale.

Il MORTARA, nella minuta elencazione di tutti i precedenti legislativi, tralascia affatto, sembrerebbe quasi di proposito, la legge del giudice unico, alla quale, non che al relativo regolamento, ha pur tanto contribuito; ma alla fine non può fare a meno di osservare che, sia pure limitatamente alle controversie di maggiore semplicità, quei tre principii trovano piena attuazione nei processi che si svolgono davanti al giudice unico.

E finalmente il Ministro, che nel suo discorso al Senato parla con simpatia del giudice unico, di cui attribuisce la caduta ad un accesso di misoneismo, di fatto poi ha aperto la via al suo ripristinamento nella misura e colli avvedimenti suggeriti dalla esperienza, quando, con un seguito di provvedimenti legislativi e coll'unanime consenso dei giuristi, ha aumentato la competenza per valore del pretore; ha grandemente diminuito la importanza, anzi quasi vuotato di contenuto questo cieco criterio di competenza che rese derogabile, privandolo del carattere di ordine pubblico, e ha finalmente creato qualche cosa di molto simile al collegio dei giudici unici colla unificazione (nei comuni sedi di più mandamenti) delli uffici di pretura, ponendoli sotto la presidenza di un consigliere di appello.

Non vi è più che un passo da fare e questo è naturale e si impone.

Del criterio della competenza per valore non rimane più che l'ombra. Si tolga anche quella. Colla sua derogabilità esso ha perduto la sua ragione di essere. Si comprende che, non ostante la sua deroga-

bilità, rimanga la competenza per territorio, perchè non si può togliere al convenuto il diritto di essere giudicato dai suoi giudici naturali.

Ma questa ragione non esiste per il criterio della competenza per valore, che, se non è mantenuta nella sfera dell'ordine pubblico, non ha più ragione di essere. Che diritto può vantare una parte di venir giudicata dal Tribunale anzichè dal pretore solo perchè il cavallo, o il poderetto caduti in contestazione valgono 5200 lire anzichè 5000?

La importanza della causa e la utilità dell'intervento del Collegio anzichè del giudice singolo, non dipendono dalla somma controversa, ma dalla importanza, difficoltà e delicatezza della materia su cui si discute, nonchè dalla natura delle indagini che essa richiede.

Tolta dunque la competenza per valore rimanga quella per materia. Al Collegio le cause su materie che per qualità, importanza e delicatezza, richiedono uno speciale procedimento ed un esame collettivo (ad esempio in materia di grandi fallimenti, di banche di società anonime); al giudice unico tutte le altre.

In questa guisa io penso si possono nel miglior modo raggiungere li obbiettivi della riforma, conservando nella sua organica struttura il processo civile italiano in cui già era stata innestata, ma con mano troppo frettolosa e pesante, l'istituzione del giudice unico.

Io ho l'onore di essere in questo momento ascoltato da membri autorevoli della Commissione per la riforma dei codici. Ad essi affido questa mia idea se la credono meritevole di *considerazione*.

---

Già troppo lungo è stato il mio dire e debbo affrettarmi alla fine. Ma ancora una breve parola mi sia consentita, a proposito di un codice, che, escluso dalla riforma, ha invece, con più urgenza delli altri, necessità di radicali modificazioni, che già tre congressi giuridici (ultimo quello di Torino) hanno unanimemente reclamato.

Il codice di procedura penale.

Esso è pieno di buone intenzioni, vorrebbe attuare le più belle teorie di giustizia e di umanità, ma, se rappresenta un progresso dal punto di vista della tecnica formale e di una più sistematica distribuzione della materia, nella realtà ha mancato al suo scopo, essendo più che altro il frutto di una astratta elaborazione scientifica.

Esso ha elevato il processo penale ad un piano metafisico; e ha creato un meccanismo complicato, tardo e pesante che, con un groviglio talora inesplicabile di competenze e di interferenze, con la assidua minaccia di troppo numerosi termini di decadenza, con un gioco di altrettanto numerose nullità or sì or no sanabili, che si annidano in ogni istituto, ha dato luogo a gravi inconvenienti che la giurisprudenza invano si sforza di correggere e di attenuare e che scuotono nella popolazione il senso della giustizia.

Perchè, lasciatemelo dire, quello che manca essenzialmente a questo codice è il senso pratico.

Qualche esempio, che accenno e non illustro. Parlo ad un'accolta di giuristi:

Le norme relative alle perizie, specie in rapporto alla istruzione sommaria.

Le interferenze fra l'azione istruttoria del Procuratore del Re e quella del Giudice istruttore.

Lo istituto della scarcerazione automatica, per effetto della quale, ora non è guari, in Sicilia, si dovettero mettere in libertà intere bande di malfattori fra i più pericolosi.

Il fatto curiosissimo che i giudizi di assise contro accusati a piede libero si possono espletare soltanto col beneplacito degli accusati stessi a cui è dato il modo, col presentarsi il giorno dell'udienza e coll'allontanarsi prima dell'interrogatorio, ripetendo quante volte loro sembri questo giuoco, di prostrarre all'infinito il giudizio o di farlo espletare nelle condizioni che essi credono più favorevoli.

Il fatto non meno grave che, nel caso di connessione obbiettiva fra reati contro la fede pubblica ed altri di competenza delle assise, il giudizio che per necessità dovrebbe essere unico, deve invece venire scisso fra i giurati ed il Tribunale, con pericolo di sostanziale contraddittorietà.

Che dire poi del giudizio di assise?

La selezione dei giurati alla rovescia, inconveniente reso più grave ancora dalla legge sul suffragio universale, che ha allargato a dismisura le categorie da cui i giurati si scelgono, togliendo anche quel minimo di istruzione che era prima richiesta.

Il licenziamento dei giurati supplenti prima che cominci la deliberazione del verdetto, tanto più pericoloso ora che, per la eccessiva complicazione e lunghezza dei questionari (centinaia, spesse volte migliaia di quesiti che nel processo di Empoli sono arrivati a quindicimila), questa operazione, sempre lunghissima, talvolta si deve interrompere e proseguire nel giorno o nei giorni seguenti, e ciò non ostante il divieto del codice.

Il che ha portato alla necessità di rinviare e rinnovare processi gravissimi per improvviso malore, o vero o ben simulato, di un giurato nelle more della deliberazione, come avvenne recentemente alle Assise di Palermo in un grave ed assai indaginoso processo contro quattro accusati di omicidio per rapina.

Ma, soprattutto, il nuovo sistema di votazione per giurati, mentre avrebbe dovuto nella astratta mente di chi lo ha elucubrato, eliminare la possibilità di verdetti contraddittori ed illogici, nella realtà invece confonde e disorienta i giurati, e colla illogica e innaturale tripartizione di una questione unica, che talvolta non è suscettibile di questa dissezione, e coi questionari chilometrici, complicati ed oscuri, dà luogo, con frequenza sempre maggiore, a verdetti che sembrano insensati ma di cui la colpa va al di sopra dei giurati e del Presidente.

Perchè, fra l'altro, il legislatore non ha compreso la mentalità del giurato italiano, che non si acconcia affatto alla funzione puramente meccanica di pronunciare un monosillabo man mano che gli si presenta un quesito, ma vuol essere lui il vero giudice del grado di colpevolezza e della congrua pena. Per la esperienza acquistata nel trillustre esercizio di Presidente delle Assise in tutte le regioni d'Italia, posso dirvi che il giurato prima di accingersi a votare ha già in cuor suo formulato il giudizio definitivo e stabilita la pena.

Il tale imputato si merita tanti anni di galera; il tal'altro invece, sì, è colpevole, ma nel tutto insieme la sua colpa ha delle scuse (che non entreranno magari in nessuna delle artificiose caselle del questionario) e quindi più di tanto non deve avere.

Dopo di che, il giurato affronta il questionario e si studia di rispondervi in modo da farne sortir fuori il risultato che egli vuole. Ma, fragile imbarcazione in mare tempestoso, talvolta gli accade di sbagliare rotta e così ne vien fuori invece un verdetto che sembra incomprensibile e scandaloso. E allora spesse volte si assiste a questo spettacolo. Alla lettura della sentenza che il presidente deve pronunciare in base al verdetto, i giurati stupiti e costernati si alzano a protestare che non era quello il loro responso.

Rammento fra i casi più recenti e clamorosi il processo D'Avirro alle Assise di Campobasso, e proprio nell'anno scorso, il processo a Rovigo per l'omicidio di Belletati ed il processo Presta a Milano. Ma non vale la immediata conclamazione dei giurati dell'errore materiale in cui sono caduti.

Il verdetto (ben inteso però soltanto quando è assolutorio) qual sillaba di Dio non si cancella ed all'errore non si può portare rimedio. Vi si provò il Presidente di Campobasso rifacendo votare i giurati, ma si vide annullato il provvedimento dalla Cassazione che, per necessità di legge, tenne fermo il verdetto errato.

Senonchè il problema deve essere portato su un piano più alto che non sia quello di una semplice modificazione delle norme procedurali.

Bisogna cioè domandarsi se e come il giudizio per giurati sia ancora compatibile col presente assetto sociale.

Poichè, a parte i recisi avversari che questo istituto ebbe in Italia fin dai primi tempi, fra i quali uomini di non dubbia fede liberale come il Vigliani e il Vacca, per tacere del Carmignani che in segno di protesta dimise la toga di avvocato penale; nella

dottrina e nella pratica la discussione fra quelli che in massima lo ammettevano, consisteva unicamente sul punto se esso dovesse essere limitato ai delitti politici e politico sociali o dovesse estendersi anche ad altre specie di reati. Ora invece i tempi mutati hanno spostato radicalmente il problema, ed è precisamente per i delitti politici e politico sociali che si affaccia più grave il dubbio sulla capacità delle giurie a rendere giustizia.

In un'epoca in cui la passione politica è diventata così forte e così generale da invadere tutte le classi e tutti li strati sociali, e, come forza, come unità sociale, all'individuo si sono sostituiti il partito, la lega, il sindacato, la federazione, a cui la maggior parte dei cittadini non può e non vuole sottrarsi, rimanendovi stretta da vincoli di disciplina e di solidarietà, che si vanno facendo sempre più rigidi ed intransigenti; in cui la vita del cittadino si confonde quasi con la vita di queste compagini, si pensi al disagio morale e materiale, al tormento di coscienza di chi è chiamato a giudicare di delitti che a queste compagini attentano, e di uomini che, se non sono suoi sodali, sono di parte colla sua contrastante.

Che fiducia può ispirare il suo giudizio?

Lo dicano le domande sempre più frequenti ed insistenti di remissione per suspicione.

Non dà forse più affidamento di serenità e di obbiettività il magistrato, che l'abito professionale tiene estraneo e al di sopra delle competizioni politiche, e delle lotte di classe e di partito?

Per gran fortuna dell'Italia la figura pericolosa del magistrato politicante è quasi sconosciuta fra noi e sono orgoglioso di poter proclamare che il popolo ha piena fiducia nei suoi magistrati.

Questo è lo stato di cose che d'altronde si è ormai imposto; e già con parziali ritocchi furono sottratti alla competenza delle Assise alcuni di questi reati e fra i più caratteristici. Ma è necessario provvedere in modo più regolare e generale.

Il problema è tanto più grave ed urgente in quest'ora nel turbinio di passioni che si è scatenato nel nostro paese; che a tante violenze ha dato cagione, tanto veleno diffuso nell'aria.

Sul cadere della trascorsa estate, un pellegrinaggio d'amore mosse, da ogni parte d'Italia verso la terra dove nacque e soffrì la sua fanciullezza GIOVANNI PASCOLI. Terra dura e popolo aspro, ma che, a somiglianza dell'ulivo dal Pascoli cantato, di ciò che è più duro ciò crea che scorre più molle.

E vi fu un momento in cui, adunati in spirito, li animi degli italiani si inchinarono riverenti e pensosi sulla tomba del poeta dell'umanità.

Sentirono essi da quella tomba elevarsi e tremare nell'aria il messaggio accorato? Il messaggio che egli lanciò in vita nella divinazione di ciò che andava maturando il destino?

*Uomini nella truce ora dei lupi...  
Uomini, pace, nella prona terra  
Troppo è il mistero e solo chi procaccia  
di aver fratelli in suo pensier non erra.  
Pace, fratelli e fate che le braccia  
che ora e poi tenderete ai più vicini  
non sappiano l'ingiuria e la minaccia.*

Hanno ascoltato gli Italiani il messaggio del poeta? Invero, aveva dato motivo a bene sperare il succedersi di un periodo di minore tempestosità, in

cui pareva che gli spiriti accennassero a distendersi, che il ferro arroventato nel parossismo delle più torbide passioni si andasse, pur lentamente, raffreddando. La crisi della violenza sembrava superata, la truce ora dei lupi passata. Ma non fu che una breve pausa e dolorosamente stiamo assistendo ad un rinfocolarsi delle passioni, a una ripresa delle violenze.

Troppo agitazione ancora nel paese, troppo veleno nell'aria. Si vive in un'atmosfera di irrealtà. O venga una ventata d'aria pura a dissolvere questa atmosfera, a disperdere questo veleno, a ridarci il senso della realtà.

Ritrovino se stessi gli italiani ed abbia io la ventura di potere nella prossima ricorrenza, dare il festoso annunzio che giustizia e pace sono tornate a baciarsi.

*Rursus iustitia et pax osculatae sunt.* Con questo augurio, nel nome augusto del nostro Re, del nostro Re vittorioso in guerra ed in pace; del nostro Re, a cui il popolo d'Italia si affida fiducioso e sicuro, sempre, anche quando più cupa e minacciosa romba la tempesta e intorno intorno oscura, io vi chiedo signor Presidente che vogliate dichiarare aperto l'anno giudiziario 1925.

---

## NOTE

---

(1) Rammento fra le più importanti le decisioni: Sul termine di decorrenza della perenzione di istanza nel giudizio di rinvio; — sulla ammissibilità delle liste testimoniali suppletive; — sui caratteri della impotenza come causa di nullità del matrimonio; — sul modo di esercitare il diritto di riscatto; — sulle condizioni necessarie per la ammissibilità della azione di rescissione per lesione; — sui caratteri differenziali per promessa di vendita e vendita perfetta; — sulla vendita di divise estere; — sulla natura degli assegni circolari; — In materia di estradizione le sentenze della prima sezione penale 13 settembre e 22 settembre 1924 con le quali fu affermato il principio che nella suddetta materia l'autorità giudiziaria deve applicare le norme del codice di procedura penale solo quando e per quanto non sia provveduto nelle convenzioni internazionali o in difetto in comprovati usi internazionali, e con la seconda poi, fu stabilito il principio che le convenzioni internazionali nella materia stessa, approvata con decreto reale, dopo la entrata in vigore del vigente codice di procedura penale, hanno piena efficacia giuridica anche se contengano disposizioni contrarie a quelle del detto codice.

(2) *Prima questione.* Per molto tempo la giurisprudenza fu incerta nel fissare il concetto giuridico della connessione di causa ed a ciò influirono il modo disordinato con cui il codice di rito tratta la materia e la manchevolezza della dottrina in proposito. Mancava infatti una esposizione sistematica ed organica dello istituto che ne presentasse la figura chiara e ben definita con precisione di concetti e con esattezza di linee e di confini. Ma ultimamente io provai il compiacimento di vedere accolta e fissata da numerose sentenze della Cassazione di Roma anche a Sezioni unite la massima seguente *ab antiquo* da me professata ed illustrata, in uno studio del 1908:

« Vi ha connessione di causa nei sensi ed alli effetti dello art. 104 c. p. c. ogni qual volta in due o più cause, o per l'oggetto della domanda, o per il titolo o fatto da cui dipende, debba o possa venire in esame un punto comune di controversia tale che la decisione di una possa influire sulla decisione dell'altra. Gli effetti stabiliti dallo art. 104 sono che le cause connesse debbono essere portate all'esame di una sola autorità giudiziaria colla regola della prevenzione ».

Il che eliminava il pericolo della contraddittorietà dei giudicati e portava alla razionale risoluzione della questione sulla così detta garanzia impropria tanto frequente nei giudizi commerciali, nel senso cioè che essa debba essere decisa dallo stesso giudice dinnanzi a cui pende la causa nella quale il *chiamante* in garanzia è convenuto.

E a questa massima avevano finito coll'aderire le altre Corti regolatrici, solo colla intermittente e sporadica resistenza di alcuna di esse.

Se non che, a toglierle autorità, è sopravvenuta qualche sentenza della Cassazione Unica che, senza punto prendere in esame le argomentazioni addotte dalle anteriori sentenze, fissando soltanto lo sguardo sull'art. 100 del cod. di proc. e soffermandosi alla superficialità della inesatta qualifica di garanzia data alla azione, ha in sostanza negato al debitore inadempiente che intende riversare le conseguenze di questo inadempimento sul vero responsabile, di sottoporre la decisione di tale questione allo stesso giudice.

Mi auguro che la Cassazione non abbia detto su questo punto l'ultima parola e riprenda la questione in nuovo e più profondo esame. E' proprio dell'anno scorso il caso tipico di un debitore inadempiente cui non fu consentito di *esperire* innanzi allo stesso giudice la azione di garanzia impropria, e si vide condannato dal primo giudice che non ritenne costituisse caso di forza maggiore un fatto certo ed incontrastato che era stato causa dell'inadempimento mentre nel separato giudizio che egli dovette intentare contro il vero responsabile dell'inadempimento, quello stesso fatto fu ritenuto caso di forza maggiore *dirimente* la responsabilità del convenuto.

*Seconda questione.* — E' noto che nei maggiori centri giudiziari, a fine di una migliore distribuzione del lavoro, i capi dei collegi fanno intervenire in udienza un numero di magistrati maggiore di quello prescritto per la legale deliberazione delle sentenze.

Onde era sorta la questione sulla validità della sentenza deliberata col concorso di un giudice meno anziano fra quelli presenti all'udienza, che non era stato relatore della causa. La tesi della nullità assoluta fu costantemente affermata, fin dai primi tempi, dalla Cassazione subalpina di cui ancora si ricorda una fiera rampogna rivolta contro la *pervicace* resistenza di un Presidente di Corte di Appello, che, a dire di quel Supremo magistrato si ostinava ad offendere la più gelosa garanzia dei litiganti.

Dissentivano invece le Cassazioni di Palermo e di Napoli, ma poichè nelli ultimi tempi la tesi subalpina venne risolutamente e costantemente accolta dalla Cassazione di Roma ad essa finirono coll'informarsi anche le Corti prima dissenzienti.

Siffatta giurisprudenza fu fondata essenzialmente *sull'oggetto* che la disposizione dello art. 264 del regolamento generale giudiziario, già com-

presa nei codici Sardi del 1854 e del 1859, è evidentemente di ordine pubblico, siccome dettata allo scopo di far conoscere alle parti i giudici che parteciperanno alla decisione della causa, di porle in grado di esercitare lo eventuale diritto di recusazione, e di eliminare il pericolo che la maggioranza potesse essere modificata dall'arbitrio del Presidente.

La questione, dopo la unificazione del Supremo Collegio, avrebbe dovuto essere esaurita tanto più che dopo tale unificazione numerose furono le sentenze che ribadirono la massima costantemente affermata ed in epoca anche recentissima. Destarono dunque sorpresa le sentenze del 9 maggio e del 18 luglio 1924 che cambiarono ad un tratto giurisprudenza intercalate però da altre decisioni che tengono ferma la massima antica, onde la contemporaneità di decisioni contraddittorie su un tema di quotidiana *ricorrenza* esige che la questione venga nuovamente esaminata tenendosi presente che la anteriore giurisprudenza era stata principalmente cementata dal fine altissimo di eliminare ogni sospetto sulla possibilità di maggioranze *artatamente* rimaneggiate dalla autorità presidenziale, sospetto che deve essere del tutto bandito nelle decisioni giudiziarie.

Ed anche la questione sulla responsabilità statale, come pure quella sulla risarcibilità del danno incolpevole non hanno ancora avuto un regolamento preciso e definitivo dalla Cassazione del Regno dalle cui decisioni sui casi finora ad essa presentati non si può ricavare quella norma generale e fondamentale a cui tutta la materia possa ricondursi.

Non è qui il luogo di una trattazione in proposito, ed io mi limito ad esporre il mio pensiero conclusivo e cioè che il ritorno puro e semplice ai limpidi principii della legge del 1865, coll'abbandono delle successive superstrutture dottrinali e giurisprudenziali, e la *congrua* applicazione dei concetti della solidarietà sociale e della mutua assicurazione, che già si trova nel codice civile dove affiorano in tutte le disposizioni che stanno a regolare la coesistenza ed attività di diritti limitrofi, danno la chiave per la risoluzione di entrambi i problemi.

Quanto al primo, tenuto fermo il principio stabilito dallo art. 2 della legge sulla abolizione del contenzioso amministrativo che allora quando sia leso un diritto subiettivo la riparazione è sempre dovuta qualunque sia la natura dell'atto che ha portato a questa lesione e la autorità che lo ha compiuto, la eventuale responsabilità dello Stato va ricondotta sotto il concetto che lo stato, quale rappresentante della collettività, deve al privato, come *restauratio in integrum*, il risarcimento delli effetti dannosi di una attività da lui spiegata nello interesse generale della collettività.

E quanto al 2° problema la teoria del risarcimento del danno incolpevole, sempre respinta dalla Cassazione di Roma ma accolta da altre corti; come fondato oltrechè sul concetto della solidarietà e della mutua

assicurazione sulla sempre maggiore obbiettivazione dei rapporti creati da un determinato evento fra un patrimonio che *immiserisce* ed uno che si arricchisce e soprattutto sopra una più ampia affermazione del principio dell'agire a proprio rischio nella vita sociale (sono parole del Ferrara) ha già avuto esplicito riconoscimento in alcune leggi speciali fra cui particolarmente notevole il D. 12 ottobre 1919 N. 2099 sulla responsabilità delli albergatori *basata* appunto sul rischio professionale inerente all'industria.

(3) Per darne un esempio le Sezioni Unite della Cassazione di Roma, giunsero alla conseguenza estrema di annullare le decisioni della V Sezione del Consiglio di Stato sui ricorsi relativi alla eccedenza di sovrimposte comunali e provinciali colla speciosa argomentazione che la sua giurisdizione viene automaticamente a cessare quando, per gli impegni già assunti e le spese erogate non sia più possibile operare sull'intero bilancio di previsione quell'effetto di controllo preventivo e di assestamento economico contabile voluto dalle leggi. Con che in sostanza si applica, attraverso alla frase sottile della giurisdizione che viene automaticamente a cessare, la formula della improponibilità oltre i limiti come sopra precisati, poichè, a parte la esattezza o meno della massima, il vedere se siansi o meno avverate le condizioni di decadenza dal diritto di proporre e di insistere nel ricorso è precisamente una di quelle questioni riservate, come ha dimostrato il Quarta al giudice competente che in questa materia è, o per dir meglio era fino al 1 luglio 1924, la V Sezione del Consiglio di Stato.

(4) L'on. Albertini e l'on. Gallini, il quale riportò a suffragio della sua tesi le seguenti parole pronunciate dalla cattedra dal più grande maestro in Italia di diritto costituzionale V. E. Orlando: « Secondo la nostra dottrina compiuta ed esatta noi rifiutiamo di considerare il decreto legge dal punto di vista di un atto legalmente fondato; ma lo riteniamo come un fatto fuori del diritto e della costituzione, come un atto di per se stesso sempre illegale, questo *fatto* è un *fatto* e non altro. Essendo fuori del diritto, può rientrare nei limiti del diritto nazionale solo in seguito ad un giudizio di responsabilità, che si svolga nei rapporti tra Governo e Parlamento. Che avvenuto questo giudizio la conseguente conversione del decreto legge, come già dicemmo per il provvedimento dello stato d'assedio, ha valore di assolvere il Governo da ogni responsabilità. La garanzia dei cittadini verso i decreti legge sta nel potere giudiziario che deve rifiutare rigidamente l'esecuzione del procedimento non ratificato. Il decreto legge è un atto fuori del diritto, esso è divenuto con l'abuso una vera e propria piaga, ed il male dipende tutto dalla magistratura che queste garanzie non ha saputo difendere e far valere ».

A questi argomenti ho sostanzialmente risposto nel testo del mio discorso, ma devo aggiungere che non mi sembra esatto il richiamo alla questione dibattuta in passato relativamente agli stati d'assedio. E mi si consenta a questo proposito un ricordo personale. Nell'epoca dolorosa degli stati d'assedio del 1898 quando i tribunali militari furono investiti di giurisdizione sopra persone non militari nè assimilate alla milizia ed imputate di reati non previsti dal codice militare, un acuto scrittore di diritto pubblico scrisse e volle dimostrare che in tal modo si erano instaurati quei tribunali straordinari di cui lo statuto voleva perfino cancellato il ricordo ma che nessun rimedio giuridico era concesso contro le loro sentenze, poichè essi erano legittimi di fronte all'autorità giudiziaria che doveva tenersi completamente in disparte. Io combattei questa tesi in uno scritto pubblicato nel « Foro Penale del 1899 sostenendo che se la proclamazione dello stato d'assedio costituisce regia prerogativa non soggetta ad altro controllo che quello della politica responsabilità dello intero Gabinetto di cui tutti i membri controfirmarono il decreto, questo regime però va sottoposto alle norme che la legge in sua contemplazione ha dettate, per modo che il potere dei Regi Commissari di emanare bandi con forza di legge trova un limite nelle leggi speciali che contemplano e disciplinano certi rapporti speciali di diritto in previsione appunto di quella condizione per cui viene lo stato di guerra dichiarato. E poichè appunto queste leggi, per quanto io ho cercato allora di dimostrare, furono violate dai bandi commissariali che investivano i tribunali militari della cognizione di reati da quelle leggi riservate alla competenza dei tribunali ordinari, ne conclusi che ciò costituiva un eccesso di potere nel Commissario che li investì di una giurisdizione che non poteva loro affidare e conseguentemente nelle sentenze in questa sfera d'azione emanate, eccesso di potere sindacabile dalla Cassazione a norma della legge 31 marzo 1877. La Cassazione invece ritenne allora legittima la giurisdizione dei tribunali militari anche in siffatta materia ma io non ho mutato avviso e ad esso informerei le mie richieste se disgraziatamente, *quod deus avertat*, se ne presentasse la necessità.

E con ciò non credo di mettermi in contraddizione con quanto ora sostengo a proposito dei decreti legge. Si tratta di due condizioni di fatto e di diritto ben diverse. Allora si era nel caso di commissari regi che esorbitavano dai confini precisi segnati al loro potere dalla legge, violando, nel disporre su rapporti speciali, leggi speciali che quei rapporti disciplinavano appunto in contemplazione dello stato d'assedio. Qui invece si ha una facoltà riconosciuta nel Governo di potere assumere in casi straordinari la veste del legislatore salvo conferma o revoca da parte del potere di cui ha assunto straordinariamente le funzioni, ma non vi è, almeno per ora, nessuna legge che stabilisca i precisi limiti entro i quali questa facoltà possa essere esercitata.

Con tutta la reverenza, dunque, al mio maestro, mi sembra che quando l'on. Orlando vuol considerare e giudicare alla stessa stregua il decreto legge ed il procedimento dello stato di assedio, confonde due stati di fatto e di diritto ben diversi e non assimilabili per modo che le considerazioni e le conclusioni a cui giunge relativamente all'un argomento non si confanno all'altro.

Ma lasciamo da parte le schermaglie della dottrina, della dialettica e le discussioni accademiche. Guardiamo in faccia la realtà.

Ho letto in una delle critiche alle ultime sentenze della Cassazione che i decreti legge fioriscono solo nei periodi di corruzione e dissoluzione statale e questo è vero nello stesso senso che il consumo delle medicine è maggiore quando peggiori sono le condizioni della pubblica sanità. Sarebbe più esatto dire che i decreti legge costituiscono quella funzione compensativa che nell'organismo animale assume l'organo sano per venire in soccorso dell'organo ammalato. Non corrisponde forse il moltiplicarsi in questi ultimi tempi dei decreti legge e precisamente di quelli che formarono oggetto di esame delle criticate sentenze, a quel periodo di degenerazione del sistema parlamentare in cui l'attività legislativa del Parlamento era di fatto annullata perchè aduggiata e sopraffatta da altre morbose attività? Non importa qui, e sarebbe d'altronde vana e infruttuosa, la indagine sulle cause prime e mediate e sulla responsabilità del fenomeno, ma il fatto si è che l'urto delle fazioni parlamentari e la debolezza e precarietà dei governi che si sono succeduti fino all'ottobre 1922 ha loro precluso la possibilità di presentare o di fare approvare alla Camera una legge di qualche importanza. Ma se l'organo legislativo non funziona la vita del Paese esige che la funzione continui e sia in efficienza quando se ne presenta la necessità. Bisogna che un altro organo si sostituisca all'organo mancante e questo non può essere che il Governo, emanazione della maggioranza e che pertanto si presume che ne interpreti e ne attui la volontà. Se così non fosse, la vita del Paese in tristerebbe e correrebbe pericolo, mentre subordinare questa facoltà al controllo di un'altra autorità che non sia lo stesso potere legislativo sarebbe lo stesso che sopprimerla.

(5) Inesattamente si cita in contrario la sentenza 20 febbraio 1900, della I Sezione penale della Cassazione di Roma (Presid. Canonico, estensore Scalfaro, P. M. Garofalo, nella *Giurispr. Ital.* 1900, II, 54) la quale ha affermato le seguenti massime, che, pure riferendosi ad un caso particolarissimo, non sono per nulla in contrasto, anzi ribadiscono la costante giurisprudenza.

Il decreto legge 22 giugno 1899, n. 227, (Min. Pelloux) (in materia di stampa) era un vero e proprio disegno di legge da discutersi dai due

rami del parlamento, con la sola limitazione che le disposizioni del decreto convertito in legge avrebbero dovuto andare in vigore il 20 luglio 1899.

Essendo stata chiusa la sessione parlamentare nel 30 giugno 1899, due giorni dopo la presentazione del suddetto decreto e prima che il parlamento potesse intraprenderne la discussione, esso, come ogni altro progetto di legge, cadde nel nulla e venne meno la disposizione relativa alla data di sua attuazione.

Perciò, non essendo stato emanato a sessione chiusa un nuovo decreto relativo ai provvedimenti contenuti in quello decaduto, non era legittima l'applicazione del medesimo in epoca successiva.

Quando un decreto legge sia esistente e in vigore, sotto la responsabilità politica del governo di fronte al parlamento, il potere giudiziario non ha facoltà di sindacare l'esercizio del potere esecutivo in ciò che riguarda la necessità dello stato.

(6) *a*) L'applicabilità del § 101 della norma di giurisdizione, invocata per giustificare la chiamata davanti al foro di Trieste di una ditta di Palermo, come suddita di uno Stato diverso da quello colà imperante, indusse il quesito circa la condizione dei nuovi territori nel tempo intermedio fra l'armistizio di Villa Giusti e la promulgazione delle leggi di annessione. E la Corte richiamandosi alla storia del nostro glorioso risorgimento, ed alle regole speciali, che nella nostra legislazione hanno sempre disciplinato la condizione degl'italiani non regnicoli, ne deduceva l'immediata estensione della sovranità del regno su quelle frazioni di territorio italiano in conseguenza del diritto immanente della nazione alla propria terra, diritto, che come tale preesisteva al trattato di San Germano ed alle leggi di annessione, atti formali, ai quali non si può attribuire che valore e carattere di dichiarativo riconoscimento.

*b*) L'Austria, proseguendo nel suo astuto e crudele programma di compressione della nazionalità per le provincie italiane soggette al suo dominio, cercando di distruggerne la impronta etnica e linguistica, aveva con un seguito di provvedimenti che culminarono nella legge del 25 maggio 1883 per l'Istria e nelle ordinanze del Principe di Hohenloe per Trieste è per il litorale, trovato modo di inibire l'uso della lingua italiana per gli atti giudiziarii.

*c*) Ricongiunti alla patria i territori liberati, ogni regola, diretta a combattere, sia pure in modo larvato, la nostra lingua, non poteva avere nè riconoscimento nè giustificazione legale e la sezione con una prima sentenza del 21 gennaio 1922 dichiarava l'inapplicabilità all'Istria della legge del 25 maggio 1883, e con quella successiva del 12 ottobre dello stesso anno sanzionava l'uso esclusivo della lingua italiana per gli atti giudiziarii avanti le autorità di Trieste e del litorale dovendosi considerare tutte le disposizioni emanate in proposito dall'Austria come in con-

trasto con il carattere essenziale del nostro Stato, che è fondamentalmente nazionale.

d) La dottrina austriaca generalmente riconosceva quale causa di nullità assoluta del matrimonio l'*impedimentum voti seu ordinis*, e a questo avviso si associò costantemente, interpretando il § 63 del codice civile, la Corte Suprema di Vienna, la quale logicamente estendeva la nullità in parola al matrimonio, contratto all'estero da austriaci (decisioni del 9 novembre 1875 e 16 maggio 1876) ed a quello celebrato da stranieri nel territorio della monarchia (decisione 17 ottobre 1911). E seguendosi rigorosamente la dottrina canonica, si affermava pure che la nullità sussistesse sempre, anche quando lo stato di religioso fosse stato abbandonato prima della conclusione del matrimonio e persino quando l'antico prete o frate avesse abbandonato la religione cattolica.

Nella specie, su cui il giudizio verteva, si trattava di un matrimonio, celebrato sotto l'impero della Monarchia austriaca a Trieste, davanti ad un parroco, che ignorava la condizione degli sposi, antico prete l'uomo, ed antica monaca la donna. I termini della questione per le mutate condizioni politiche, si presentavano quindi diversi, poichè l'azione di nullità proposta davanti al Tribunale di Trieste dopo l'annessione, non avrebbe mai potuto trovare accoglimento, se invece fosse stato chiamato a giudicare della medesima un Tribunale delle vecchie provincie, non riconoscendo il nostro diritto un impedimento di siffatta natura. E la Sezione, considerato che la sanzione di nullità non poteva più avere che un carattere particolare o provinciale e che in ogni caso era necessario far ricorso alle disposizioni preliminari del nostro codice civile, estese alle nuove provincie affermava la piena validità del matrimonio contratto in tali condizioni.

(7) Discorsi veramente notevoli per la forma e per il contenuto e perfettamente intonati, nella diversità dello atteggiamento e dell'argomentazione alla diversa indole dei due consessi. Agile, polemico, incisivo, a larghe pennellate quello alla Camera; solidamente inquadrato, analitico e profondo il discorso pronunciato in Senato. Pittura impressionista e pittura fiamminga. L'un quadro completa l'altro nei particolari e nella veduta d'insieme.

(8) FERRARA. — Verso i nuovi Codici nella *Giurispr. ital.*, 1924, pag. 4, col. 39.

(9) FERRARA. — *Op. cit.*, *Cogliolo*, commento all'art. 3 delle preleggi nel Diritto commerciale nel 1924.

# CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

CIVILE

## NOTIZIE STATISTICHE

---

### 1<sup>a</sup> E 2<sup>a</sup> SEZIONE

Numero dei ricorsi che erano rimasti pendenti al 31	
Dicembre 1923 . . . . .	N. 5263
Ricorsi pervenuti . . . . .	» 2681
Ricorsi esauriti nel 1924 . . . . .	» 3883
Ricorsi rimasti pendenti al 31 Dicembre 1924 . . . . .	» 4061

---

### SEZIONI UNITE

Numero dei ricorsi che erano rimasti pendenti al 31	
Dicembre 1923 . . . . .	N. 576
Pervenuti nel 1924 . . . . .	» 560
Definiti . . . . .	» 809
Rimasti pendenti al 31 Dicembre 1924 . . . . .	» 327

---

### REGOLAMENTO DI COMPETENZA E CONFLITTI

Domande rimaste pendenti al 31 Dicembre 1923 . . . . .	N. 148
Pervenute nel 1924 . . . . .	» 19
Esaurite . . . . .	» 167
Rimaste pendenti al 31 Dicembre 1924 . . . . .	» —

---

# CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

I<sup>a</sup> SEZIONE PENALE

## NOTIZIE STATISTICHE

---

Ricorsi che erano rimasti pendenti al 31 Dicembre 1923	N.	342
Ricorsi assegnati nel 1924 . . . . .	»	4397

*Esitati :*

Con discussione dei motivi . . . . .	»	3444
Senza discussione dei motivi. . . . .	»	666
Rimasti pendenti.. . . . .	»	629

---

*(Notizie speciali).*

*Conflitti :*

Erano rimasti pendenti al 31 Dicembre 1923 . . . . .	N.	14
Pervenuti nel 1924 . . . . .	»	62
Sono stati decisi . . . . .	»	72
Sono rimasti pendenti . . . . .	»	4

*Revisioni :*

Erano rimaste pendenti al 31 Dicembre 1923. . . . .	»	2
Assegnate nel 1924 . . . . .	»	19
Esaurite . . . . .	»	19
Pendenti . . . . .	»	2

---

*Rimessioni :*

Erano rimaste pendenti . . . . .	N.	3
Pervenute nel 1924 . . . . .	»	39
Decise. . . . .	»	40
Rimaste pendenti. . . . .	»	2

---

RICORSI ALLE SEZIONI UNITE PENALI

Erano rimasti pendenti al 31 Dicembre 1923 . . . . .	N.	1
Ne sono pervenuti nel 1924 . . . . .	»	8
Ne sono stati esauriti . . . . .	»	5
Ne sono rimasti pendenti . . . . .	»	4

---

*Annullamenti nell'interesse della legge :*

Ricorsi pervenuti nel 1924 . . . . .	N.	6
Ricorsi esauriti nel 1924 . . . . .	»	6
Ricorsi rimasti pendenti . . . . .	»	—

---

*Designazioni di autorità :*

Pervenute nel 1924 . . . . .	N.	12
Decise. . . . .	»	11
Pendenti. . . . .	»	1

# CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

II<sup>a</sup> SEZIONE PENALE

## NOTIZIE STATISTICHE

---

Erano rimasti pendenti al 31 dicembre 1923 . . . . N. 1577  
Sono stati assegnati nel 1924 . . . . . » 3750  
Totale . . . . N. 5327

Esauriti durante il 1924:

a) con discussione dei motivi all'udienza N. 3311  
b) con ordinanza di Camera di Consiglio. » 808  
N. 4119

Ne sono rimasti pendenti. . . . . N. 1208

---

### *Revisioni:*

Domande - Erano rimaste pendenti al 31 Dicembre 1923 N. 6  
Ne sono pervenute nel 1924. . . . . » 10  
Totale . . . . N. 16  
Ne sono state decise. . . . . » 14  
Rimaste pendenti. . . . . N. 2

---

## CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

SEZIONE SPECIALE PROMISCUA PER LE NUOVE PROVINCIE

### NOTIZIE STATISTICHE

---

---

#### AFFARI CIVILI

##### *Venezia Giulia e Tridentina :*

Ricorsi e revisioni rimasti pendenti al 31 Dicembre 1923	N.	96
Pervenuti nel 1924 . . . . .	»	571
Esauriti nel 1924. . . . .	»	566
Rimasti pendenti al 31 Dicembre 1924 . . . . .	»	101

##### *Fiume :*

Pervenuti nel 1924 . . . . .	»	48
Esauriti nel 1924. . . . .	»	—
Rimasti pendenti al 31 Dicembre 1924 . . . . .	»	48

---

---

#### AFFARI PENALI

##### *Venezia Giulia e Tridentina :*

Ricorsi e gravami rimasti pendenti al 31 dicembre 1923	N.	6
Pervenuti nel 1924 . . . . .	»	—
Esauriti . . . . .	»	6
Rimasti pendenti al 31 Dicembre 1924 . . . . .	»	—

##### *Fiume :*

Ricorsi pervenuti nel 1924 . . . . .	»	1
Esauriti nel 1924. . . . .	»	—
Rimasti pendenti al 21 Dicembre 1924 . . . . .	»	1

---

